

DECISIONI ABF INADEMPIUTE / CON MANCATA COOPERAZIONE

Sussiste inadempimento quando l'intermediario:

- non esegue o esegue solo in parte la prestazione imposta dalla decisione dell'Arbitro Bancario Finanziario;
- non rimborsa al cliente i 20 euro versati come contributo spese, se il ricorso è stato accolto anche solo in parte;
- non versa alla Banca d'Italia il contributo spese dovuto se il ricorso viene accolto anche solo in parte.

Sussiste mancata cooperazione al funzionamento della procedura, a titolo esemplificativo, nei seguenti casi:

- ripetute omissioni nell'invio della documentazione utile ai fini della valutazione del ricorso
- mancata produzione della documentazione richiesta dal Collegio
- mancato versamento dei contributi dovuto ai membri dei Collegi designati dalle associazioni degli intermediari.

Olinda SAS (di seguito anche "**Olinda**" o "**Istituto**") comunica di non aver adempiuto alle seguenti Decisioni dell'Arbitro Bancario Finanziario ("**ABF**"):

- **Decisione n. 0013339 del 27/12/2024** con la quale ABF ha accolto parzialmente il ricorso promosso da parte ricorrente e ha disposto che venga corrisposto a quest'ultima la somma di € 27.896,00 con buona valuta. Al riguardo, l'Istituto ritiene di aver dimostrato la sussistenza i) della colpa grave in capo a parte

ricorrente e ii) della autenticazione cd. forte delle operazioni. Per tale motivo, Olinda ritiene opportuno rivolgersi al giudice ordinario con l'obiettivo di dimostrare la correttezza del proprio operato e la valenza probatoria della documentazione già prodotta in sede stragiudiziale.

Le decisioni inadempite sono consultabili nella [apposita sezione del sito dell'ABF](#).